



Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868
Settore infanzia : codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it> codice ufficio UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

Ai Genitori e agli Alunni di scuola Secondaria di I grado Ai Docenti e al Personale ATA

Al sito web sezione albo on line

OGGETTO: Uscita alunni di scuola Secondaria di I grado – Nota di chiarimento.

Gentili famiglie,

Non c'è alcun dubbio che la scuola debba aver cura degli alunni ad essa affidati, obbligo che discende dall'art. 2048 del codice civile.

La differenza tra la scuola Secondaria di primo grado e le scuole superiori è nell'art. 591 del codice penale, che recita testualmente: "chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici [...] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". Nel codice penale è specificato che per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità.

Legalmente non c'è differenza tra un minore di 10 anni e uno di 13 anni, ma tra un tredicenne e un sedicenne (anche se pur sempre un minore) vi è invece una differenza giuridica sostanziale, che consente l'uscita autonoma da scuola (e anche di prendere la patente per motocicli e quadri cicli, sporgere autonomamente una denuncia, recarsi all'estero non accompagnato).

Purtroppo, l'orientamento costante della giurisprudenza negli ultimi 20 anni (e di conseguenza la politica educativa del nostro istituto) esclude ogni azione diretta a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne. Questo è il *modus operandi* della nostra scuola.

Esistono evidenti lacune nella normativa, colmate da sentenze di numerosi tribunali, tutte con lo stesso orientamento in proposito:

- gli atti impropriamente definiti "liberatorie", in cui i genitori dichiarano di assumersi ogni responsabilità sollevandone la scuola, non hanno alcun valore giuridico in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli, dato che la sicurezza dei minori non è un bene giuridicamente disponibile, né da parte dei genitori né da parte del personale scolastico;
- la responsabilità penale dell'insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli è sempre personale e non derogabile, specie in condizioni di evidente e dichiarata mancanza di sorveglianza dovuta alla voluta e prevista assenza del soggetto preposto e che quindi un'eventuale autorizzazione a tal fine rilasciata dal Dirigente Scolastico, anche se sotto forma di un eventuale ordine di servizio relativo alla modalità di rilascio degli allievi alla fine delle lezioni, risulterebbe nulla.

Lo sviluppo della necessaria autonomia dell'alunno può trovare altre molteplici occasioni nella vita familiare del minore, che vanno dalla partecipazione a modalità assistite di percorrenza scuola-casa-scuola in relativa autonomia (ad esempio un *Pedibus* organizzato con la collaborazione delle famiglie), alle auspiccate incombenze inserite a questo proposito nella normale routine familiare, ma non può essere attuata in condizioni di non ottemperanza alla normativa da parte di un soggetto terzo come il Docente.

Non è superfluo segnalare che la problematica è ben nota a livello politico nazionale: infatti dal 2013 è fermo in Parlamento un disegno di legge in materia di vigilanza sugli studenti durante l'uscita dalla scuola (n. 325/2013, On. Comaroli, Munerato, Consiglio), che consentirebbe di tutelare il personale scolastico inserendo l'uscita autonoma nel Regolamento d'Istituto (soluzione, allo stato attuale, non consentita).

Inoltre, il 15 settembre 2016, gli On. Misiani, Guerini, Carnevali e Sanga hanno presentato in merito, al Ministro dell'Istruzione, un'interrogazione parlamentare a risposta scritta (C.4-14202 seduta n. 673).

A titolo informativo, si riportano gli stralci più significativi di alcune delle sentenze sopra citate.



Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 ☎ 090/40868
Settore infanzia : codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it> codice ufficio UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I , N. 3074 DEL 30/03/1999

"L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; [...]"

La posizione assunta in merito da alcune Avvocature della Stato, tende ad escludere la valenza di disposizioni interne all'Istituzione scolastica dirette a chiedere ai genitori degli alunni la "autorizzazione" al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite "liberatorie" concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità dell'Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).

Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell'Istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in un'implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi. "

TRIB. TRIESTE, ORDINANZE 21/10/2010 E 02/12/2010:

[...] "il rango costituzionale del diritto all'integrità fisica dell'alunno suscettivo di lesione dall'inadempimento dell'obbligo di vigilanza rende nulli i patti di esonero o limitazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1229 C.C., di tal che non possono costituire esimente della responsabilità dell'istituto scolastico, e del suo incaricato, le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza".

[...] "posto che al personale scolastico è assegnata una posizione di garanzia sugli alunni minori scaturente da un rapporto contrattuale e da contatto sociale che impone la vigilanza della sicurezza ed incolumità fino al subentro almeno potenziale di quella dei genitori (o di chi per loro) e che l'obbligo di vigilanza incombente sull'istituzione è ultrattivo rispetto al termine delle lezioni, l'assolutezza di tale obbligo sottrae rilievo a qualsiasi dichiarazione liberatoria con esonero di responsabilità da parte dei genitori".

[...] "deve ritenersi dettato sicuramente da necessaria e ragionevole prudenza atta a tutelare l'integrità fisica del minore il rifiuto dell'istituto scolastico di consentire al minore di ricasare da solo all'uscita da scuola";

[...] "non costituisce interferenza della istituzione scolastica nelle scelte educative riservate dalla legge ai genitori quale potere/dovere la decisione del dirigente scolastico di non accogliere la richiesta dei genitori di un alunno (di dieci anni) di ricasare autonomamente".

Sullo stesso tema e nello stesso senso si sono espressi:

- Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 19/02/94, n. 1623;
- Corte di Cassazione, Cass. 5/09/86, n. 5424
- Corte di Cassazione, Cass. Sez. III, 30/12/97, n. 13125
- Corte di Cassazione, Sezione Penale (17574/2010);
- Avvocatura dello Stato di Bologna, parere del 4 dicembre 2000 e 10 gennaio 2001;
- Avvocatura dello Stato di Trieste, parere del 11 ottobre 2006.

Si ribadisce pertanto quanto già precedentemente disposto con circolare prot. n. 629/C2 del 20/02/2014 avente per oggetto "obblighi di servizio del personale docente - integrazione", di cui si riporta lo stralcio in argomento:

"uscita alunni settore infanzia/primaria /secondaria I grado: al suono dell'ultima campana gli studenti procederanno dall'aula al portone d'ingresso/uscita accompagnati dai docenti in servizio, i quali, avendo avuto cura della vigilanza durante il percorso interno alla scuola, consegneranno i rispettivi alunni alle famiglie in attesa nelle pertinenze esterne, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati. In assenza di questi ultimi, l'alunno/a verrà preso in consegna dal collaboratore scolastico che provvederà a sorvegliare gli alunni in permanenza fino all'arrivo dei familiari; superati i 10 minuti di attesa sarà attivata la procedura di salvaguardia degli obblighi di vigilanza sui minori prevista dalla normativa vigente".

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Renata Greco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93



Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868
Settore infanzia : codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanograficoMEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it> codice ufficio UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v